



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Determinazione N. 3431 / 2022

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA ZINCATURA NAZIONALE S.R.L. RELATIVO AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ELETTRODEPOSIZIONE GALVANICA DENOMINATO IMPIANTO N.6 E DI UN TRIGENERATORE A GAS METANO DA 300 KW ELETTRICI DA REALIZZARSI IN COMUNE DI VIGONOVO, IN VIA TONIOLO 32.

- Il dirigente -

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, così come modificato con decreti n. 51 del 07.06.2019 e n. 34 del 16.06.2022, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022, relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’Area Tutela Ambientale al dott. Massimo Gattolin;
- iv. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2022-2024 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n° 2 del 18/01/2022;
- v. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022-2024, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 5/2022 del 11.03.2022, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”.
- vi. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- vii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- viii. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:

- al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- ix. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- x. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- xi. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione della direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
 - l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
 - l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- v. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- vi. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- vii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative”;
- viii. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 38547 del 04/07/2022 con cui la ditta ZINCATURA NAZIONALE S.r.l., con sede legale in VIGONOVO, Via Toniolo 32, chiede l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un impianto di elettrodeposizione galvanica denominato impianto n.6 e di un trigeneratore a gas metano da 300 KW elettrici in Comune di Vigonovo (VE).;

Premesso che:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019, n. 28 del 19 marzo 2019 e n. 34 del 16.06.2022 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. con decreto n. 5 del 11.03.2022, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 36 del 29/06/2022 è stato adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 1 DL. 80/2021 – convertito in L. 113/2021 - e del DPR 81 del 24/06/2022, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024, comprensivo delle misure del PTPCT;
- v. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal PIAO:
 - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2022-2024);
 - dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore (rif. Mis Z10 del PTPCT 2022-2024);
 - dichiara che con atto organizzativo n. 1 del 30/06/2022, prot. n. 45194/2022 è stata individuata la dott.ssa Anna Maria Pastore quale responsabile del presente procedimento (rif. Mis Z20A del PTPCT 2022-2024);

Constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 3 lettera f) e contestualmente in ricade in allegato IV, punto 8, lettera t) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 06/07/2022 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società ZINCATURA NAZIONALE S.r.l.

Dato atto che:

- i. Con nota protocollo n 39227 del 06/07/2022 rettificata con nota prot. 40621 del 12/07/2022 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. con nota prot. n. 50240 del 02/09/2022 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare, a cui viene richiesta una proroga con nota acquisita agli atti con prot. n. 56385 del 29/09/2022 la quale è stata concessa con nota prot. n. 57041 del 03/10/2022;
- iii. con Provvedimento n° 3103 del 16/11/2022 sono stati prorogati i termini di cui all'art.19 c.6 del D.Lgs n. 152/06 per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e ss.mm.ii;
- iv. con nota prot. n. 63132 del 28/10/2022, successivamente integrata con note prot. n. 70614 e 70630 del 02/12/2022 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;
- v. con provvedimento prot. n.° 66725 del 16/11/2022 è stata disposta la proroga del procedimento di ulteriori 20 giorni, ai sensi dell'art. 19, comma 6, vista la particolare complessità della documentazione esaminata;
- vi. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- vii. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la relazione la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- viii. il Comitato VIA nella seduta del 14/12/2022 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 73189 del 15/12/2022;

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

determina

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 38547 del 04/07/2022 e relativo al progetto presentato dalla ditta ZINCATURA NAZIONALE SRL per la realizzazione di un impianto di elettrodeposizione galvanica denominato impianto n.6 e di un trigeneratore a gas metano da 300 KW elettrici in Comune di Vigonovo (VE), per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 73189 del 15/12/2022 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Condizione n.1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	In corso d'opera
Oggetto della condizione	Il proponente dovrà realizzare gli interventi di mitigazione acustica delle sorgenti di rumore dislocate lungo il fronte nord -est dello stabilimento descritti nelle note integrative, finalizzati a garantire il rispetto dei limiti di inquinamento acustico in corrispondenza dei ricettori RIC1 e RIC6. L'ultimazione delle modifiche dovrà essere certificata da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Comunicazione di fine lavori del progetto in esame.
Soggetto verificatore	CMVE e ARPAV

Condizione n.2

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	A lavori conclusi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto di zincatura n.6 e del nuovo impianto di trigenerazione, dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni in periodo diurno e notturno della rumorosità per la verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica comunali in corrispondenza degli stessi punti di riferimento individuati per la valutazione previsionale acustica, adottando le stesse modalità di campionamento, parametri di misura ed elaborazione dei dati, i cui risultati dovranno essere trasmessi a Città Metropolitana di Venezia e ARPAV. In caso di superamento di detti limiti dovranno essere attuati senza ritardo gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, dando comunicazione a Città Metropolitana di Venezia e ARPAV delle misure adottate, con ripetizione della indagine fonometrica.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	La prima campagna di verifica dovrà avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori del progetto proposto con invio dei risultati a CMVE e ARPAV. In caso di superamenti dei livelli acustici di zonizzazione, entro 30 giorni dovranno essere trasmessi a CMVE e ARPAV gli interventi di attenuazione previsti. L'invio dei risultati dell'eventuale seconda campagna fonometrica dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori necessari per le misure di attenuazione segnalate, con dichiarazione firmata del Direttore dei Lavori.

Soggetto verificatore	CMVE e ARPAV
------------------------------	--------------

Condizione n.3

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	<p>Con riferimento ai risultati dello studio modellistico delle ricadute al suolo delle emissioni trasmesso tra le note integrative, da cui si riscontra il rispetto dei limiti della qualità dell'aria di NO₂ previsto dal D.lgs n. 155/2010 e del 5% del relativo SQA in tutti i recettori circostanti lo stabilimento, l'Azienda dovrà provvedere all'intervento relativo alla modifica della carburazione del motore del cogeneratore esistente da 854 KWe al fine di ridurre la concentrazione di NO₂ negli sfianti da 500 mg/Nmc a 200 mg/Nmc.</p> <p>L'Azienda dovrà comunicare a CMVE ed ARPAV l'avvenuta modifica e provvedere entro 30 giorni da tale data a un controllo analitico delle emissioni del camino del cogeneratore esistente, dandone congruo preavviso ad ARPAV.</p> <p>I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi a CMVE ed ARPAV, per verificare il raggiungimento del valore di concentrazione di NO₂ atteso e, in caso contrario, prevedere ulteriori disposizioni.</p>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	In fase di rilascio AIA
Soggetto verificatore	CMVE e ARPAV

2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola presentato da ZINCATURA NAZIONALE SRL e relativo alla realizzazione di un impianto di elettrodeposizione galvanica denominato impianto n.6 e di un trigeneratore a gas metano da 300 KW elettrici in Comune di Vigonovo (VE), acquisito agli atti con protocollo n. 38547 del 04/07/2022.
3. Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle condizioni ambientali impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste. Ai fini della verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 c.3 del citato decreto legislativo il proponente dovrà presentare, per il tramite del SUAP del comune competente per territorio, la documentazione richiesta all'art. 1 del presente provvedimento attraverso apposita istanza scaricabile dal sito web dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia al seguente link: <http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-imprese/via/moduli-richieste>
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 95 giorni dalla data di comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia alle Amministrazioni e agli enti interessati dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge, era fissato al 09/12/2022. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.

7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta ZINCATURA NAZIONALE S.r.l. e trasmesso per conoscenza al Comune di VIGONOVO, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia, a VERITAS SPA, alla Soprintendenza archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno Padova e Treviso.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:

http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente